INDICE

INTRODUZIONE 7

PARTE I— IL QUADRO COSTITUZIONALE 9

MODULO UNO — LO STATO, LE FONTI E I PRINCIPI COSTITUZIONALI 9

Capitolo 1 — Lo Stato, il sistema delle fonti del diritto e i principi fondamentali della Costituzione 9

MODULO DUE — L'ARCHITETTURA DEI POTERI E LE AUTONOMIE TERRITORIALI 16

Capitolo 2 — I poteri dello Stato: Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura, Corte costituzionale 16

Capitolo 3 — Regioni, enti locali e riparto di competenze 20

PARTE II — L'AZIONE AMMINISTRATIVA E IL PROCEDIMENTO 26

MODULO TRE — I PRINCIPI E LE FONTI DEL DIRITTO AMMINISTRATIVO 26

Capitolo 4 — Diritto amministrativo: nozione, fonti e principi dell'azione amministrativa 26

MODULO QUATTRO — LA P.A., I SUOI SOGGETTI E I SUOI BENI 36

Capitolo 5 — La pubblica amministrazione: nozione, pluralismo, organi e uffici 36

Capitolo 6 — Gli enti pubblici e le autorità amministrative indipendenti 39

Capitolo 7 — I beni della P.A.: demanio, patrimonio indisponibile e disponibile 44

MODULO CINQUE — LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE 50

Capitolo 8 — Diritti soggettivi, interessi legittimi e riparto di giurisdizione 50

MODULO SEI — ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI 59

Capitolo 9 — Gli atti e i provvedimenti: nozione, elementi, tipologie, motivazione 59

Capitolo 10 — L'invalidità: nullità, annullabilità, autotutela 64

MODULO SETTE — IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO (L. 241/1990) 74

Capitolo 11 — La L. 241/1990: fasi, responsabile, partecipazione, termini, obbligo di motivazione 74

Capitolo 12 — La semplificazione: silenzio amministrativo, SCIA, conferenza di servizi 81

MODULO OTTO — ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 90

Capitolo 13 — Accesso documentale, civico semplice, civico generalizzato 90

Capitolo 14 — DPR 445/2000: autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive, controlli 96

MODULO NOVE — CONTROLLI E RESPONSABILITÀ DELLA P.A. 102

Capitolo 15 — Il sistema dei controlli e il ruolo della Corte dei conti 102

Capitolo 16 — La responsabilità della P.A. e dei suoi dipendenti 106

MODULO DIECI — LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA 113

Capitolo 17 — I ricorsi amministrativi e la giurisdizione del G.A.: TAR e Consiglio di Stato 113

MODULO UNDICI — LA P.A. DIGITALE E L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE 122

Capitolo 18 — Il CAD: documento informatico, firme elettroniche, PEC, domicilio digitale 122

Capitolo 19 — Identità digitale, PagoPA, FSE 2.0, telemedicina 126
Capitolo 20 — Intelligenza artificiale ed ecosistema dei dati sanitari 129
PARTE III— L'ORDINAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 136
MODULO DODICI — IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE: NASCITA, RIFORME, GOVERNANCE 136
Capitolo 21 — Dalla L. 833/1978 al D.Lgs. 502/1992: nascita e aziendalizzazione del SSN 136
Capitolo 22 — L'amministrazione sanitaria centrale 142
MODULO TREDICI — LE AZIENDE SANITARIE: ASL, AO, AOU, IRCCS 149
Capitolo 23 — Le ASL: natura giuridica, organi, autonomia imprenditoriale 149
Capitolo 24 — Aziende Ospedaliere, AOU e IRCCS: tipologie e differenze 153
Capitolo 25 — L'articolazione territoriale: distretti, dipartimenti, presidi ospedalieri 158
PARTE IV— LEA, ASSISTENZA ESTRUTTURE SANITARIE 164
MODULO QUATTORDICI — FORME DI ASSISTENZA, STRUTTURE PRIVATE E COMUNICAZIONE PUBBLICA 164
Capitolo 26 — Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali 164
Capitolo 27 — Forme integrative, fondi sanitari, sperimentazioni gestionali 167
Capitolo 28 — URP, comunicazione pubblica, reclami, Ufficio Stampa 171
MODULO QUINDICI — PROGRAMMAZIONE SANITARIA E LEA 176
Capitolo 29 — Piano Sanitario Nazionale, Piani regionali, PNRR Missione 6 176
Capitolo 30 — I Livelli Essenziali di Assistenza 181
MODULO SEDICI — L'ASSISTENZA TERRITORIALE E LE AREE DI TUTELA SPECIFICA 188
Capitolo 31 — L'assistenza territoriale: DM 77/2022, Case della Comunità, Ospedali di Comunità, COT, ADI 188
Capitolo 32 — Le aree di tutela specifica 194
MODULO DICIASSETTE — QUALITÀ DELLE CURE, SICUREZZA E LISTE DI ATTESA 203
Capitolo 33 — Qualità delle cure e governo clinico 203
Capitolo 34 — La sicurezza delle cure: la legge Gelli-Bianco 206
Capitolo 35 — Liste di attesa: il Decreto Liste di Attesa, il PNGLA 2025-2027, la PNLA 210
MODULO DICIOTTO — IGIENE PUBBLICA, SERVIZIO FARMACEUTICO E DONAZIONI 216
Capitolo 36 — Igiene pubblica e ambientale, vaccinazioni, HACCP, rifiuti sanitari 216
Capitolo 37 — AIFA e la vigilanza sui medicinali 220
MODULO DICIANNOVE — Il rapporto cittadino-SSN 231
Capitolo 39 — Diritti del paziente, ticket, libera scelta, Carta dei Servizi 231
Capitolo 40 — Consenso informato e Disposizioni Anticipate di Trattamento 235
PARTE V— IL PERSONALE DEL SSN 243
MODULO VENTI — Il lavoro pubblico in sanità: fonti e CCNL 243
Capitolo 41 — D.Lgs. 165/2001, privatizzazione del pubblico impiego, contrattazione collettiva 243
Capitolo 42 — Il CCNL Comparto Sanità vigente: struttura, aree, progressioni, istituti economici 248

MODULO VENTUNO — ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO E MOBILITÀ 256
Capitolo 43 — Il concorso pubblico, il Portale inPA, requisiti di accesso al SSN 256
Capitolo 44 — Mobilità, comandi, incarichi a tempo determinato, stabilizzazioni 261
MODULO VENTIDUE — DOVERI, RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTO DISCIPLINARE 268
Capitolo 45 — Doveri del dipendente pubblico, codice di comportamento e procedimento disciplinare 268
Capitolo 46 — Responsabilità civile, erariale e dirigenziale del dipendente del SSN 273
MODULO VENTITRÈ — DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONI SANITARIE, SICUREZZA 282
Capitolo 47 — La dirigenza sanitaria del SSN 282
Capitolo 48 — Responsabilità sanitaria (Legge Gelli-Bianco) e libera professione intramuraria 285
Capitolo 49 — Professioni sanitarie, L. 3/2018, OSS, Assistente Infermiere 288
Capitolo 50 — La sicurezza sul lavoro nel SSN (D.Lgs. 81/2008) 292
PARTE VI— TRASPARENZA, ANTICORRUZIONE, PRIVACY 299
MODULO VENTIQUATTRO — Prevenzione della corruzione e trasparenza 299
Capitolo 51 — L. 190/2012: sistema anticorruzione, ANAC, RPCT, PTPCT e PIAO 299
Capitolo 52 — D.Lgs. 33/2013, accesso civico generalizzato, whistleblowing e incompatibilità 304
MODULO VENTICINQUE — PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI SANITARI 312
Capitolo 53 — GDPR e Codice Privacy: principi, basi giuridiche, diritti dell'interessato 312
Capitolo 54 — Trattamento dei dati sanitari: titolare, responsabile, DPO, data breach, cartella clinica e FSE 317
PARTE VII— CONTABILITÀ E FINANZIAMENTO DEL SSN 326
MODULO VENTISEI — LA CONTABILITÀ E IL FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE SANITARIE 326
Capitolo 55 — Le aziende sanitarie come imprese pubbliche: contabilità economico-patrimoniale e documenti di bilancio 326
Capitolo 56 — Il finanziamento del SSN: fondo sanitario, quota capitaria, costi standard 331
Capitolo 57 — Il controllo di gestione e la valutazione delle performance nelle aziende sanitarie 335
PARTE VIII— I CONTRATTI PUBBLICI NELLA SANITÀ 342
MODULO VENTISETTE — IL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 36/2023) 342
Capitolo 58 — Principi, ambito, soggetti, qualificazione delle stazioni appaltanti, digitalizzazione 342
Capitolo 59 — Procedure di affidamento: soglie, affidamento diretto, negoziata, aperta, criteri di aggiudicazione 347
PARTE IX — ELEMENTI DI DIRITTO PENALE E REATI CONTRO LA P.A. 356
MODULO VENTOTTO — DIRITTO PENALE E REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 356
Capitolo 60 — Nozioni di diritto penale: reato, dolo e colpa, qualifiche soggettive 356
Capitolo 61 — I delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.: peculato, concussione, corruzione, induzione indebita, abuso d'ufficio (L. 114/2024) 359
Capitolo 62 — I delitti dei privati contro la P.A. e i reati di falsità in atti 364

PARTE I— IL QUADRO COSTITUZIONALE

MODULO UNO — LO STATO, LE FONTI E I PRINCIPI COSTITUZIONALI

Tempo di studio: 15 minuti

Capitolo 1 — Lo Stato, il sistema delle fonti del diritto e i principi fondamentali della Costituzione

Tempo di lettura: 15 minuti

Il diritto che si applica in ASL non nasce nel vuoto. Sopra ogni delibera del direttore generale c'è un'architettura di norme che si parlano secondo regole precise: la Costituzione al vertice, poi le fonti europee, le leggi dello Stato, i regolamenti. Questo capitolo fornisce la mappa di quell'architettura. Senza, molte cose che in ASL si danno per scontate — perché una legge italiana può cedere a un regolamento UE, quale principio regge il SSN, come mai il modulo di autocertificazione firmato allo sportello ha valore giuridico pieno — restano opache.

1.1 Lo Stato e i suoi elementi costitutivi

Lo Stato è la forma di organizzazione politica di una comunità stanziale su un territorio, dotata di un potere sovrano. Tre elementi lo costituiscono: il popolo, il territorio e la sovranità. Senza uno di essi, non si ha uno Stato nel senso giuridico moderno.

Il **popolo** è l'insieme dei cittadini, cioè di chi ha un rapporto stabile di appartenenza con lo Stato. Non coincide con la popolazione, che comprende tutti i presenti sul territorio (inclusi stranieri e apolidi). La cittadinanza italiana si acquista per nascita da genitore italiano (ius sanguinis), per nascita sul territorio in casi tassativi, per matrimonio con cittadino italiano, per residenza prolungata. La riforma della cittadinanza è periodicamente in discussione ma a oggi il quadro normativo di riferimento resta la L. 91/1992.

Il **territorio** delimita lo spazio in cui lo Stato esercita la sovranità: terraferma, acque interne, mare territoriale (12 miglia dalla linea di costa), spazio aereo sovrastante, sottosuolo. La sovranità si estende anche alle navi e agli aeromobili battenti bandiera italiana quando si trovano in territorio internazionale.

La **sovranità** è il potere di comando originario, non derivato da altri, esercitato in modo esclusivo sul territorio. Esprime la capacità dello Stato di produrre norme giuridiche e di farle valere, tanto al proprio interno quanto verso l'esterno in sede internazionale. L'articolo 1, comma 2, della Costituzione specifica che "la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione": il titolare è il popolo, i limiti sono costituzionali.

La sovranità italiana non è illimitata. L'articolo 11 Cost. consente "limitazioni di sovranità" necessarie a un ordinamento che assicuri pace e giustizia tra le nazioni: è la base costituzionale dell'adesione all'ONU e, dopo un'interpretazione estensiva della Corte costituzionale, dell'ingresso nelle Comunità europee, oggi Unione europea. L'articolo 117, primo comma (come modificato dalla L. cost. 3/2001), vincola espressamente sia lo Stato sia le Regioni al rispetto degli obblighi UE e internazionali nell'esercizio della potestà legislativa.

Per l'ASL questa architettura ha un riflesso diretto: le ASL sono enti pubblici strumentali della Regione, che a sua volta opera nelle materie concorrenti (art. 117, co. 3) — tra cui la tutela della salute — nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale e dei vincoli europei.

1.2 Le forme di Stato e le forme di governo

La forma di Stato descrive il rapporto tra chi governa e chi è governato. L'evoluzione storica è passata dallo Stato assoluto (sovrano legibus solutus, sciolto dalla legge) allo Stato liberale ottocentesco (primato della legge, diritti negativi, suffragio censitario), fino allo Stato democratico-sociale del secondo dopoguerra.

L'Italia è uno **Stato democratico-sociale**. Democratico perché la sovranità appartiene al popolo (art. 1). Sociale perché accanto ai diritti di libertà la Costituzione riconosce diritti che richiedono un intervento attivo dello Stato: lavoro (art. 4), istruzione (art. 34), salute (art. 32), previdenza e assistenza (art. 38). Questa impostazione è il fondamento del welfare all'italiana e, per il concorso, la base costituzionale del Servizio Sanitario Nazionale.

La **forma di governo** riguarda invece la distribuzione del potere politico tra gli organi costituzionali. L'Italia ha una forma parlamentare, caratterizzata dal rapporto fiduciario: il Governo deve ottenere la fiducia di entrambe le Camere entro dieci giorni dal giuramento (art. 94 Cost.). Il Presidente della Repubblica è figura di garanzia, distinta dal Capo del Governo, eletto dal Parlamento in seduta comune (art. 83) senza responsabilità politica sugli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni.

Altre forme di governo si distinguono per il diverso rapporto tra esecutivo e legislativo.

Forma	Rapporto esecutivo-legislativo	Esempio
Presidenziale	Separazione rigida. Presidente eletto dal popolo, nessun rapporto fiduciario con il Congresso.	Stati Uniti
Semipresidenziale	Presidente eletto direttamente; il Governo ha comunque bisogno della fiducia parlamentare. Possibile coabitazione.	Francia
Direttoriale	Governo collegiale eletto a inizio legislatura per tutta la sua durata, non sfiduciabile.	Svizzera

IN PRATICA

Quando allo sportello CUP un cittadino richiede una prestazione specialistica con esenzione per reddito, sta esercitando un diritto costituzionale — la tutela della salute ex art. 32 — reso azionabile da uno Stato sociale. La stessa procedura nello Stato liberale ottocentesco non esisteva: la cura era un affare privato o di carità. La forma di Stato non è un concetto da manuale: è ciò che rende possibile il mestiere di chi lavora in ASL.

1.3 Il sistema delle fonti del diritto

Una "fonte del diritto" è un atto o un fatto che produce norme giuridiche, cioè regole obbligatorie assistite da sanzione. Nell'ordinamento italiano le fonti si ordinano in una gerarchia: la norma di rango inferiore non può contraddire quella di rango superiore, pena l'invalidità.

La **piramide delle fonti** si articola in cinque livelli:

- **Livello costituzionale** — Costituzione e leggi di revisione costituzionale (art. 138);
- **Livello sovranazionale** — Trattati UE, regolamenti, direttive, decisioni; consuetudini internazionali generalmente riconosciute e trattati internazionali ratificati;
- **Livello primario** — leggi ordinarie, decreti legislativi, decreti-legge convertiti, referendum abrogativo, leggi regionali e statuti ordinari;
- **Livello secondario** — regolamenti governativi e ministeriali, regolamenti regionali, statuti e regolamenti degli enti locali;
- **Livello consuetudinario** — usi e consuetudini, purché non contra legem.

Le fonti UE dotate di efficacia diretta (Trattati e regolamenti) prevalgono sul diritto interno incompatibile per effetto del **primato**, principio affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza Costa/ENEL (1964) e recepito dalla Corte costituzionale con la sentenza Granital (170/1984). Il giudice nazionale disapplica la norma interna contrastante, senza bisogno di sollevare questione di legittimità costituzionale.

Quando due norme regolano la stessa fattispecie in modo incompatibile si ha un'**antinomia**. Il diritto usa quattro criteri di risoluzione, da applicare nell'ordine.

Criterio	Principio	Fonte / riferimento
Gerarchico	La norma di rango superiore prevale su quella inferiore.	Principio generale dell'ordinamento; art. 134 Cost. per il controllo di costituzionalità.
Cronologico	La norma successiva abroga la precedente di pari rango (lex posterior derogat priori).	Art. 15 disp. prel. cod. civ.
Specialità	La norma speciale prevale sulla generale nella materia regolata (lex specialis derogat generali).	Principio generale dell'ordinamento.
Competenza	Nelle materie riservate a una fonte specifica, le altre non possono intervenire.	Art. 117 Cost. per il riparto Stato-Regioni.

Nel livello primario operano tre figure da distinguere con cura. La **legge ordinaria** è approvata dalle Camere con procedura ordinaria. Il **decreto legislativo** è emanato dal Governo su delega del Parlamento (art. 76 Cost.), con una legge delega che fissa oggetto, principi e criteri direttivi, tempo di esercizio. Il **decreto-legge** è adottato dal Governo di sua iniziativa in casi straordinari di necessità e urgenza (art. 77): produce effetti immediati ma perde efficacia ex tunc (dall'inizio) se non convertito in legge dal Parlamento entro sessanta giorni dalla pubblicazione.

Le **fonti secondarie** sono i regolamenti. Non hanno forza di legge e sono soggetti al sindacato del giudice amministrativo, che può annullarli se illegittimi. L'art. 17 della L. 400/1988 classifica i regolamenti governativi in esecutivi, attuativi e integrativi, indipendenti, di delegificazione, di organizzazione. I

regolamenti ministeriali e interministeriali hanno rango inferiore e non possono contraddire quelli governativi.

La **consuetudine** è un comportamento ripetuto nel tempo con la convinzione della sua obbligatorietà giuridica (opinio iuris ac necessitatis). Nel sistema italiano occupa l'ultimo gradino e opera secundum legem (integrando la legge) o praeter legem (dove la legge tace), mai contra legem. Un ruolo particolare spetta alle consuetudini costituzionali, che disciplinano i rapporti tra organi costituzionali e integrano le lacune del testo della Carta.

LA NORMA DICE — Art. 138 Cost. — Procedura di revisione costituzionale

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni a intervallo non minore di tre mesi, e approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Se nella seconda deliberazione non si raggiunge la maggioranza dei due terzi, la legge è sottoposta a referendum popolare se ne facciano richiesta, entro tre mesi dalla pubblicazione, un quinto dei membri di una Camera, cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

ATTENZIONE

La giurisprudenza non è formalmente fonte del diritto nell'ordinamento italiano. Una sentenza vincola le parti del giudizio, e le pronunce della Cassazione a Sezioni Unite o del Consiglio di Stato in Adunanza plenaria orientano fortemente i giudici successivi. Nessun giudice è però obbligato a seguirle come se fossero norme. L'unica eccezione è costituita dalle sentenze della Corte costituzionale che dichiarano l'illegittimità di una legge: la norma colpita cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza e l'effetto vale per tutti, erga omnes (art. 136 Cost.).

1.4 La Costituzione: caratteri e struttura

La Costituzione italiana è stata approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Si compone di 139 articoli (alcuni abrogati dalla L. cost. 3/2001 di riforma del Titolo V) e 18 Disposizioni transitorie e finali.

Ha cinque caratteri principali:

1. **Votata** — non concessa dall'alto ma deliberata da un'assemblea eletta a suffragio universale, maschile e femminile, il 2 giugno 1946;
2. **Rigida** — modificabile solo con la procedura aggravata dell'art. 138, non con legge ordinaria. La rigidità è presidiata dalla Corte costituzionale, che può dichiarare illegittime le leggi contrarie al testo costituzionale;
3. **Lunga** — non si limita ai principi di organizzazione del potere ma disciplina diritti, doveri, rapporti economici e sociali;

4. **Programmatica** — molte disposizioni non sono di immediata applicazione ma impegnano lo Stato a perseguire obiettivi, come la piena occupazione o la rimozione degli ostacoli di fatto all'uguaglianza;
5. **Compromissoria** — frutto dell'incontro tra le tre grandi culture politiche del dopoguerra (cattolica, socialista-comunista, liberale), che hanno convogliato nel testo le rispettive istanze valoriali.

La **struttura** è articolata in quattro parti:

1. **Principi fondamentali** (artt. 1-12) — nucleo identitario della Carta;
2. **Parte I — Diritti e doveri dei cittadini** (artt. 13-54) — quattro Titoli su rapporti civili, etico-sociali (qui l'art. 32 sulla salute, v. Cap. 21, sez. 21.1), economici, politici;
3. **Parte II — Ordinamento della Repubblica** (artt. 55-139) — sei Titoli su Parlamento, Presidente della Repubblica, Governo, Magistratura, Regioni/Province/Comuni, garanzie costituzionali;
4. **Disposizioni transitorie e finali** — 18 disposizioni.

Non tutti gli articoli del 1948 sono rimasti identici. Le revisioni più recenti da conoscere per il concorso sono tre.

La **L. cost. 1/2021** ha abbassato a 18 anni l'età per l'elettorato attivo del Senato, parificandola a quella della Camera e ampliando la base democratica.

La **L. cost. 1/2022** ha inciso sui principi fondamentali e sui rapporti economici. All'art. 9 è stato aggiunto un comma che impegna la Repubblica a tutelare "l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni" e prevede una riserva di legge statale per la tutela degli animali. All'art. 41 si stabilisce che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute e all'ambiente, e che la legge indirizza l'attività economica anche a fini ambientali. È una modifica rilevante anche per la sanità pubblica, perché rafforza il nesso tra tutela ambientale e tutela della salute.

La **L. cost. 1/2023** ha aggiunto all'art. 33 il riconoscimento del "valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".

1.5 I principi fondamentali (artt. 1-12)

I primi dodici articoli della Costituzione contengono i **principi fondamentali**. Sono norme giuridiche vincolanti, non dichiarazioni di principio prive di effetti: orientano l'interpretazione di tutto il testo costituzionale e delle leggi ordinarie, e funzionano da parametro per il giudizio di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale li considera "principi supremi" dell'ordinamento, non modificabili nemmeno con il procedimento aggravato dell'art. 138 (sent. 1146/1988).

Art. 1 — Principio democratico. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. L'art. 139 Cost. sottrae espressamente la forma repubblicana a qualsiasi revisione: è una scelta sancita dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946 e collocata al di sopra dello stesso potere di revisione costituzionale.

Art. 2 — Principio personalista. La Repubblica "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità". Il verbo "riconosce" indica che i diritti preesistono allo Stato: non sono concessi ma presi d'atto. Accanto a questi, l'art. 2 "richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Art. 3 — Principio di uguaglianza. Il comma 1 sancisce l'uguaglianza formale: pari dignità sociale e uguaglianza davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Il comma 2 introduce l'uguaglianza sostanziale, impegnando la Repubblica a "rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei